PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1651 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI VALFLORIANA - "Variante 2021", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale finalizzata alla revisione dei centri storici del Comune di Valfloriana, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **15 Settembre 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 1 del 14 luglio 2022, il Comune di Valfloriana ha adottato in via preliminare una variante sostanziale generale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, all'articolo 11 comma a bis), stabilisce che "la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020". Sulla base di questa questa previsione normativa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in collaborazione con Trentino Digitale, ha avviato la predisposizione di un nuovo sistema informatico denominato PRGdigitali al fine di fornire gli strumenti, a tutte le amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati, per la redazione, la trasmissione e la successiva valutazione dei piani ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale e, infine, la loro successiva pubblicazione. Le nuove modalità di redazione e i controlli eseguiti dal sistema PRGdigitali garantiscono coincidenza tra i dati geografici prodotti e le cartografie generate in via automatica e centralizzata dal portale e quindi i dati geografi potranno essere utilizzati, in luogo della visualizzazione dei file pdf. Le cartografie prodotte in formato pdf permetteranno la "conservazione", nei diversi sistemi adottati dalle diverse pubbliche amministrazioni, degli atti approvati del Piano regolatore generale.

Per una graduale transizione verso i piani urbanistici digitali, a partire dal 1° gennaio 2022, è attiva la fase di "rodaggio" dello sportello PRGdigitali. In via facoltativa le amministrazioni comunali possono attivare nel nuovo sistema processi di variante ai PRG, per tutti gli altri casi va fatto ricorso all'attuale sistema di gestione delle pratiche urbanistiche - GPU.

Per la redazione e trasmissione della variante in oggetto il Comune di Valfloriana ha aderito alla fase di rodaggio del sistema PRGdigitali. La documentazione di variante è stata acquisita al sistema di protocollazione provinciale P.i.Tre. in data 9 agosto 2022, con lettera registrata al n. 557265 del protocollo provinciale.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in oggetto è stato sospeso, in data 17 agosto 2022, in attesa di integrazioni. Dopo le note di chiarimento del 30 agosto 2022 da parte dell'Amministrazione comunale e del professionista incaricato è ripreso l'iter di approvazione.

La variante in oggetto è finalizzata ad aggiornare le schede degli edifici dei centri storici, anche valutando le varie osservazioni pervenute negli anni, e soprattutto le cartografie, redatte ora in Qgis, utilizzando PRG Dig e facendo del Piano centri Storici di Valfloriana una sorta di "progetto pilota". La cartografia di Piano viene suddivisa in 8 tavole di Sistema Ambientale, 8 tavole di Centro Storico, 8 tavole di Carta di Sintesi della Pericolosità, ed è completamente nuova rispetto a quella vigente. Anche la "scheda tipo" degli edifici è stata rivisitata, semplificandola, rispetto a quella utilizzata nel precedente Piano Centri Storici.

Nella deliberazione di adozione si è dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), la variante non ha interessato beni gravati da uso civico.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota dell' 11 ottobre 2022, protocollo provinciale n.696470, ha indetto, per il giorno 9 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

Per quanto riguarda l'analisi del rischio idrogeologico, con nota del 28 ottobre 2022 prot. 744660, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 08 novembre 2022 la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della l.p.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il verbale conclusivo n. 18 di data 9 novembre 2022, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere, la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale.

Con nota prot. 797861 di data 21 novembre 2022, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 18/22 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Valfloriana, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 7 febbraio 2023, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 9 osservazioni. Con nota del 18 agosto 2023, protocollo provinciale n. 628534 l'Amministrazione comunale comunica che nell'ulteriore periodo di deposito non è pervenuta alcuna nuova osservazione correlata a quelle pubblicate.

Richiamato quanto sopra circa la fase di rodaggio del portale PRGdigitali, la documentazione di variante adottata in via definitiva dal comune di Valfloriana è stata acquisita al sistema di protocollazione provinciale P.i.Tre nei giorni 8 e 16 febbraio 2023, con lettere registrate ai nn. 107984 e 131637.

Con nota di data 21 febbraio 2023, registrata al protocollo provinciale n. 144393, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha chiesto alle strutture provinciali competenti il parere in merito alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, facendo presente che sono stati redatti alcuni studi di compatibilità

Tra i servizi interpellati il Servizio Bacini montani, per gli aspetti di competenza, non ha rilevato interferenze delle varianti proposte con la rete idrografica e con aree a penalità della Carta di Sintesi della pericolosità ad essa imputabili, mentre il Servizio Geologico, nelle proprie osservazioni, ha richiesto che i contenuti dello studio siano rivisti ed approfonditi come da loro evidenziato, ritenendo la variante non ammissibile per quanto di competenza.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 11 aprile 2023, protocollo provinciale n. 276796, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Valfloriana.

Con nota del 31 maggio 2023, prot. provinciale n. 423824, il Comune di Valfloriana ha provveduto a trasmettere la documentazione modificata secondo le indicazioni contenute nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Su richiesta del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il Servizio Geologico, con nota del 18 luglio 2023, protocollo provinciale n. 558807, ha espresso il proprio parere sulle integrazioni post definitiva della variante in oggetto.

Con nota del 24 luglio 2023, protocollo provinciale n. 571407, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in attesa delle necessarie integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Valfloriana.

L'Amministrazione comunale, in data 27 luglio 2023, protocollo provinciale n. 582337, ha trasmesso una documentazione integrativa di quanto già inviato. Dopo un' ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 18 agosto 2023, protocollo provinciale n. 628534, il Comune ha fornito i chiarimenti richiesti.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Valfloriana, adottata definitivamente con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 7 febbraio 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia P.i.Tre. e pubblicati nel portale PRGdigitali.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Valfloriana in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 9 febbraio 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 80 rispetto al termine di legge, al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune per la valutazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante generale sostanziale al PRG del Comune di Valfloriana, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 7 febbraio 2023, con le modifiche condivise dal Comune apportate a seguito delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio dei giorni 11 aprile 2023, protocollo provinciale n. 276796 e 24 luglio 2023, protocollo provinciale n. 571407, costituiti dagli elaborati digitali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della Conferenza di Pianificazione n. 18 di data 9 novembre 2022, corrispondente all'allegato A) e le

note dei giorni 11 aprile 2023, protocollo provinciale n. 276796 e 24 luglio 2023, protocollo provinciale n. 571407, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondenti all'allegato B) e l'allegato C) di cui al punto 1, che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 18/2022 DEL 09 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: **COMUNE DI VALFLORIANA** Variante 2021 al Piano regolatore generale "revisione centri storici" del comune di Valfloriana, prima adozione: rif. to Delib. Commissariale n. 1 di data 19 luglio 2022- **(prat. 2962)** prima adozione.

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

Prima seduta della conferenza di Pianificazione

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di novembre 2022 alle ore 9.30, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 575291 di data 19/08/2022, al seguente link **https:// meet.google.com/fze-mwep-zvk,** per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.
Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione e stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.
I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.
Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Cesare Benedetti	COMUNE DI VALFLORIANA	**Commissario ad Acta**	
Ing. Francesca Gherardi	COMUNE DI VALFLORIANA	**Progettista**	
Ing. Carlo Cristellon	COMUNE DI VALFLORIANA	**Tecnico comunale**	
Giovannni Zanon	COMUNITA' DELLA VALLE DI FIEMME	**Presidente della Comunità Territoriale**	
	SERVIZIO GEOLOGICO		Parere Conferenza di Servizi CSP 8 novembre 2022

	SERVIZIO BACINI MONTANI		Parere Conferenza di Servizi CSP 8 novembre 2022
	SERVIZIO FORESTE		Parere Prot. n. 762029 di data 8/11/22
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHIE E CUE – Ufficio Previsioni e pianificazione		Parere Prot. n. 755729 del 4/11/222
	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		Parere Prot. n. 782036 del 15/11/222
Arch. Alberto Cipriani	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	**Relatore**	
Arch. Elisa Coletti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	**Presidente**	Delega prot. n. 631252898 del 17/11/2022

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, la Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9.40.

Ad ore 9,55 si collega ing. Carlo Cristellon. Il Presidente raccoglie la dichiarazione di non sussistenza di conflitti di interesse.

PREMESSA

In data 19 luglio 2022, con deliberazione n. 1 del Commissario ad Acta, il Comune di Valfloriana ha adottato la presente variante al PRG avente per oggetto: "Piano Regolatore Generale - Variante 2021 - Revisione Centri Storici del Comune di Valfloriana". Prima adozione".

La variante è pervenuta in data 9 agosto e risulta essere stata sospesa dallo scrivente Servizio per richiesta integrazioni in data 17 agosto 2022, che risultano a loro volta pervenute in data 30 agosto 2022.

In tema di autovalutazione del piano, si prende atto che la variante urbanistica al P.R.G. - revisione dei centri storici del Comune di Valfloriana, in virtù dell'art. 3bis, comma 8, lett. g) del D.P.P. nr. 15-68 del 14.09.2006, non rientra tra le procedure soggette a Rendicontazione Urbanistica e Valutazione Strategica.

Inoltre, la sopracitata delibera richiama che, per quanto riguarda la "verifica delle variazioni ricadenti in aree o beni gravati da uso civico", non risulta necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005 nr. 6 recante "nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Obiettivi e contenuti della variante

La progettista della variante espone in sede di conferenza di pianificazione che l'iter della variante in oggetto è iniziato nel corso del 2021 al fine di ridefinire alcune problematiche del centro storico che erano emerse negli ultimi anni di attuazione del PRG vigente. La pianificazione vigente era stata adeguata, ma non si era intervenuti, se non in modo puntuale, sul centro storico, in cui

l'ultima pianificazione risale al 1998; la progettista e l'Amministrazione hanno dunque convenuto di intraprendere un rigoroso lavoro di analisi e accurata schedatura degli edifici. E' stato poi sottolineato come il comune di Valfloriana sia praticamente tutto ricompreso nel centro storico, che l'unico ambito esterno al centro storico sia individuabile nella frazione di Villaggio, ovvero il nucleo urbano insediato a seguito dell'alluvione di Stramentizzo del 1966. Il Piano del 1998 è stato oggetto di una prima variante nel 2011, con cui, come accennato sopra, risultano essere state modificate alcune schede di censimento degli edifici in quanto si ritenevano alcune categorie all'epoca non più attuali. La progettista ha proseguito l'intervento comunicando che la predisposizione della variante ha comportato un'accurata analisi dell'edificato. Tutto l'edificato dei centri storici è stato analizzato edificio per edificio, ogni edificio è stato fotografato più volte e analizzato, verificata la relativa scheda del PRG e, dopo verifica delle osservazioni dei privati cittadini, è stata presentata all'Amministrazione una proposta di variante al PRG. Dal confronto con l'Amministrazione è pertanto emersa la necessità di modificare la categoria di intervento del risanamento conservativo in ristrutturazione edilizia per diversi edifici, aggiornando la stessa normativa relativa alla categoria della ristrutturazione edilizia, ovvero riconducendola a quanto previsto dalla LP 15/15, in quanto le attuali NTA prevedono una ristrutturazione differenziata sulla base di diverse possibilità di ampliamento che si è ritenuto opportuno in molti casi semplificare. L'obiettivo, ha terminato la progettista, è stato di dare un nuovo impulso all'insediamento di questi nuclei storici, che sono a rischio di abbandono, considerando peraltro che l'edificato di questi nuclei non presenta un particolare pregio architettonico e che pertanto l'introduzione di una diffusa categoria della ristrutturazione edilizia non dovrebbe rappresentare un problema sotto il profilo della salvaguardia del centro storico di Valfloriana, bensì lo stimolo a una riqualificazione che, se fatta nel rispetto di alcune chiare indicazioni/prescrizioni normative, potrebbe rendere più armoniosi i contesti edilizi in cui i singoli edifici ricadono.

Il Commissario ha proseguito la descrizione della variante in esame sottolineando come la stessa sia stata redatta in modo corretto e come siano stati adeguatamente approfondite le tematiche affrontate dai progettisti. Si è in particolare soffermato sulla necessità della revisione delle categorie di intervento degli edifici dopo molti anni di applicazione del piano in vigore, sia relativamente al passaggio dalla categoria da risanamento a quella della ristrutturazione di alcuni edifici, sia alla necessità di modificare l'attuale norma del PRG raccordando la categoria della ristrutturazione edilizia a quanto previsto dalla normativa provinciale. Conferma che diversi edifici risultano essere stati snaturati e che non risultava più appropriato il mantenere in essere la categoria di intervento del risanamento conservativo. Evidenzia quindi che è stato svolto un lavoro di correzione negli spazi aperti del piano in vigore dove sono state revisionate alcune destinazioni di zona, ma come mero aggiustamento cartografico. Conclude che il progetto è stato confezionato come progetto pilota attraverso il nuovo software PrgDig e propone che il parere della conferenza richiami eventuali osservazioni in modo che, in vista della seconda adozione, si possano adeguatamente approfondire alcune tematiche in compartecipazione con la Geopartner srl che in tal senso ha l'incarico da parte della progettista per la stesura della Variante secondo queste nuove modalità di pianificazione urbanistica.

Interviene infine il Presidente della Comunità della Val di Fiemme, che ritiene di concordare con gli obiettivi della variante, richiamando che il paese di Valfloriana è a rischio di spopolamento e che a tal proposito è necessario agevolare gli interventi nel centro storico. Relativamente al PTC, afferma che risulta essere in vigore il solo piano stralcio del commercio, non ravvisando alcun contrasto con la pianificazione oggetto della variante.

La Variante prevede infine lo stralcio dei piani RU.01 Barcatta in quanto già attuato nei termini previsti e del RU.03 Sicina in quanto non più oggetto di interesse la sua messa a termine. I Piani sopracitati sono stati sostituiti, mantenendo così la numerazione dei commi, dai nuovi Piani Attuativi RU.01 Pradel e RU.03 Casatta.

Interviene infine il Presidente della Comunità della Val di Fiemme, che ritiene di concordare con gli obiettivi della variante, richiamando che il paese di Valfloriana è a rischio di spopolamento e che a tal proposito è necessario agevolare gli interventi nel centro storico. Relativamente al PTC, afferma che risulta essere in vigore il solo piano stralcio del commercio, non ravvisando alcun contrasto con la pianificazione oggetto della variante.

La Variante prevede infine lo stralcio dei piani RU.01 Barcatta in quanto già attuato nei termini previsti e del RU.03 Sicina in quanto non più oggetto di interesse la sua messa a termine. I Piani

sopracitati sono stati sostituiti, mantenendo così la numerazione dei commi, dai nuovi Piani Attuativi RU.01 Pradel e RU.03 Casatta.

Elementi della variante

Gli elaborati presentati costituenti la variante sono la relazione illustrativa, le norme di attuazione relative alla disciplina del centro storico,le schede di classificazione degli edifici, la le tavole riferite alla cartografia con i relativi documenti di raffronto.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda l'analisi del rischio idrogeologico, con nota del 28 ottobre 2022 prot. 744660, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 08 novembre 2022 la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. sono stati convocati in Conferenza di Pianificazione i Servizi provinciali competenti per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

Per il **Servizio Prevenzione Rischi e CUE**, non presente in Conferenza, si fa riferimento alla nota prot. n. 755729 di data 04 novembre 2022, nella quale tale Servizio dichiara che: "*si ritiene che le aree interessate dalle nuove proposte di variante risultino esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione"*.

Per il **Servizio Foreste**, non presente in Conferenza, si fa riferimento alla nota prot. n. 762029 di data 08 novembre 2022, nella quale tale Servizio dichiara che: "*non si riscontrano elementi che interferiscono né con la pericolosità P4 da incendi boschivi né con aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale. Pertanto, non è dovuto il parere di competenza"*.

Sotto il profilo di specifica competenza, il **Servizio Bacini montani** non rileva interferenze con la rete idrografica e con aree a penalità della Carta di sintesi della pericolosità ad essa imputabili. In linea generale, chiarisce che, in base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d. 18 Marzo 2022. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale. Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità. Evidenzia, inoltre, che in corrispondenza del demanio idrico provinciale, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o similari). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche o patrimoniali lo consentono.

Il **Servizio Geologico** evidenzia che, con l'entrata in vigore della Carta di Sintesi della Pericolosità, cessano di applicarsi le disposizioni della Carta di sintesi geologica e le disposizioni in materia di uso del suolo del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (comma 2, art.22 della L.P. 4 agosto 2015, n.15). Si suggerisce, pertanto, di rivedere il contenuto degli articoli 51bis, 66bis e 92 delle norme di piano.
Relativamente alla n. di variante 1 il Servizio Geologico rileva che l'area in variante per un nuovo parcheggio, ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Si chiede, pertanto, lo studio di compatibilità in fase di variante urbanistica da valutare in adozione definitiva, ai fini del rispetto dell'art.16 c.4 della normativa CSP.

Relativamente alle variante nn. 29-30-31-121-136-144 il Servizio Geologico rimanda alla fase progettuale il rispetto dell'art.16 della norma CSP
Relativamente alla variante 128 il Servizio Geologico segnala che l'edificio è prossimo al margine di una scarpata caratterizzata da possibili processi di erosione e di dissesto.
Relativamente alla variante 143 che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, Il Servizio Geologico rileva che l'area ricade in parte in penalità P3 per frana, in quanto si imposta al margine di una scarpata ripida, inerbita e incisa da un impluvio. Si chiede, pertanto, che la nuova proposta sia supportata da uno studio di compatibilità ai sensi dell'art.16 c.4 delle norme della CSP.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Piani urbanistici digitali

Si richiama che con la variante in esame l'Amministrazione ha aderito alla cd. 'fase di rodaggio' del portale PRGdigitali per la presentazione dei piani urbanistici in formato digitale ai sensi dell'art. 11 della l.p. 15/2015. Il sistema fornisce gli strumenti alle amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati per la redazione, la trasmissione e la valutazione dei piani fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale e conseguente pubblicazione. A partire dal 1 gennaio 2022, per una graduale transizione verso le nuove modalità di redazione dei piani digitali, è attiva una fase di rodaggio dello sportello atta a testare le funzionalità progettate in collaborazione con comuni e progettisti. In tale ambito il comune ha redatto il piano rispetto al quale si riportano di seguito alcune considerazioni al fine di evidenziare le problematiche da risolvere e le migliorie da apportare al sistema.

In via generale è necessario mantenere la coerenza tra gli elaborati di piano, relazione, norme e cartografia.

In primis la legenda va rivista in ragione di quanto indicano le norme di attuazione sia per le definizioni delle destinazioni di zona, sia per la corrispondenza con i cartigli e le sotto categorie o le specifiche nomenclature da norma. Va assicurato il corretto ed esaustivo rinvio agli articoli del documento normativo (es. art. 64, mancante in NTA). I cartigli che la legenda richiama devono necessariamente essere coerenti con quanto presente in norma (es. art. 65).

Tutte le voci di legenda devono essere accompagnati dal corrispondente articolo.

La rappresentazione cartografica deve risultare rispondente alla disciplina di riferimento. Nel chiedere la verifica complessiva degli elaborati, si pone l'esempio degli spazi aperti del centro storico, che risultano distinti in due fattispecie in cartografia ma appaiono riconducibili ad un unico articolo (che non li richiama).

Per quanto attiene le simbologie e la rappresentazione cartografica, richiamata la necessaria coerenza con la legenda standard, si ricorda che va assicurata sempre la leggibilità dei contenuti. A tale fine si chiede il perfezionamento delle vestizioni grafiche, scegliendo quella meglio coerente con l'oggetto da rappresentarsi, quando il sistema PRGdig presenta possibili variabili. Si assumono come esempio le aree assoggettate a specifico riferimento normativo, per le quali si chiede di utilizzare o l'elemento poligonale o l'elemento nodale, rappresentando sempre mediante cartiglio il riferimento normativo; esaminato l'apparato cartografico si osserva che parrebbero meglio rispondenti alla tipologia di zone le individuazioni poligonali, da portarsi in primo piano rispetto alle attigue zone omogenee/categorie di intervento per rendere leggibile il perimetro.

Si chiede la verifica generale dei cartigli che individuano le singole schede degli edifici, evitando le sovrapposizioni.

Relativamente al Sistema ambientale si è osservata la presenza di elaborati non raffrontati, che costituiscono estratti degli omologhi elaborati a scala maggiore del PRG in vigore, seppur con una selezione dei tematismi rappresentati. In occasione della Conferenza di pianificazione la progettista ha chiarito che non sono state apportate modifiche alle tavole del sistema ambientale. Compreso che la produzione degli elaborati derivi meramente dal sistema PRGdig (che li produce) si riscontra che per assicurare la più semplice leggibilità del piano che in futuro sarà in vigore, sono da evitarsi le duplicazioni di elaborati.

Cartografia

Di seguito si riportano gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica:

Nell'intestazione delle singole tavole è indicato solo il numero della tavola, sarebbe opportuno aggiungere almeno il nome delle singole località; nella cartografia del centro storico (tav. 1:1.000) mancano le etichette per la viabilità (come indicato in legenda: "P" per principale, "Le" per locale); l'indicazione puntuale di "singolo elemento storico-culturale – non vincolato" visibile solo nel sistema ambientale, dovrà essere integrata anche nella cartografia del Centro storico (per completezza di informazioni); nella tav.5 Centro storico (1:1.000) non sono ben visibili i perimetri dello specifico rif. normativo (da mettere in primo piano); non è rappresentato il centro storico isolato, nell'abitato di Casatta (p.ed. 727/1, p.ed.731, p.f. 3738/1 ecc.) presente nella vigente pianificazione (del.GP 1044 dd12/07/2019); non sono riportate in cartografia le indicazioni di "muri e recinzioni di interesse storico ambientale e paesaggistico" della vigente pianificazione; i cambi di categoria da "demolizione senza ricostruzione" a "demolizione" a volte sono perimetrati come varianti (es. scheda 17 Dorà - var. 145) e altre volte non sono indicati come modifiche (es. ed. scheda 23/C Dorà);

Abitato di Casatta: scheda 4 [non oggetto di modifica in cartografia – rimane infatti *risanamento conservativo con art.39*] si segnala che non è riportata, nella scheda, l'indicazione cartografica di specifico rif. art.39 (risanamento conservativo con sopraelevazione); - scheda 23 modificata da Risanamento a Ristrutturazione (sia in cartografia che nella scheda) ma non è perimetrata come modifica;- il manufatto speciale n.2 presente nella scheda, non è indicato in cartografia; - in corrispondenza di p.ed.1 nel vigente PRG sono indicati due distinti manufatti storici minori, mentre nella nuova pianificazione è riportato solo un manufatto speciale (n.6);

Abitato di Barcatta: scheda 19 [non oggetto di modifica] riporta l'indicazione di "ristrutturazione con ampliamento volumetrico di tipo **C**" mentre in cartografia è indicato specifico rif. art. 39.4 (ampliamento di tipo **D**);

Abitato di Valle: scheda 34/A [non oggetto di modifica] conferma l'indicazione di "risanamento conservativo" (sia nella scheda che in cartografia) tuttavia nella cartografia vigente (2019) è indicata "demolizione senza ricostruzione"; scheda 41 [variante n. 96] confermata l'indicazione di "ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico di tipo A" tuttavia nella cartografia manca lo specifico rif. Art.39.1, inoltre non è chiaro perché sia stata perimetrata come variante visto che la scheda è rimasta invariata; scheda 46 [non indicata come variante] sono state eliminate le prescrizioni della scheda vigente (2013) "*privilegiare il recupero e la riproposizione dei caratteri tipologici originari negli elementi d'insieme: copertura, forometrie, intonaci, androne coperto, timpano, poggioli*";

Abitato di Pradel: scheda 1A [non indicata come variante]: confermata la categoria di intervento "Ristrutturazione edilizia" tuttavia sono state modificate le indicazioni progettuali della scheda vigente (variante 2013); scheda 3 [non indicata come variante]: confermata la categoria di intervento "Ristrutturazione edilizia" tuttavia sono state eliminate le indicazioni progettuali della scheda vigente (variante 2013);

Abitato Dorà: scheda 37 [non oggetto di modifica] manufatto accessorio: nella scheda (e nella cartografia della presente 1^adozione) viene confermata la "Ristrutturazione edilizia" tuttavia nella cartografia vigente (2013) sembra indicato come Demolizione senza ricostruzione;

Abitato di Pistagna:scheda 3/A [non oggetto di modifica] rimane confermata la categoria della "Ristrutturazione edilizia" tuttavia sono state leggermente modificate le indicazioni progettuali rispetto alla scheda vigente (2013);

Abitato di Palù: scheda 5 [non indicata come variante] nella scheda è stata eliminata la possibilità di ampliamento di tipo B (rif. art 39.2) mentre in cartografia è rimasto indicato lo specifico rif. ad art 39.2: da chiarire; il piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata RU07 Palù è stato confermato come da pianificazione vigente, tuttavia dovrà essere aggiornato il riferimento alla nuova tavola 8 insediamento storico di Palù; il manufatto speciale n.1 correttamente riportato nel fascicolo delle schede, non risulta presente (indicazione puntuale) nella cartografia del sistema ambientale (tav.8);

Abitato di Montalbiano: scheda 9 [non oggetto di modifica] sono state leggermente modificate "le indicazioni progettuali" rispetto alla scheda vigente (2013); scheda 12 [non oggetto di modifica]

sono state eliminate le “indicazioni progettuali” rispetto alla scheda vigente (2013) “*privilegiare il recupero e la riproposizione dei caratteri tipologici originari negli elementi d’insieme: copertura, tamponamenti in legno, forometrie, intonaci”;-* il piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata RU02 Montalbiano è stato confermato come da pianificazione vigente, tuttavia dovrà essere aggiornato il riferimento alla nuova tavola 6 insediamento storico di Montalbiano; scheda 32 [non oggetto di modifica] una parte di p.ed. 439 è rappresentata in cartografia come strada anziché come edificio “portici e passaggi coperti” cfr. vigente (2013); in corrispondenza di p.f. 6821 (presso il cimitero, in fascia di rispetto cimiteriale) è stata inserita la destinazione di “area a parcheggio di progetto”, che nella vigente pianificazione (2013) sembra indicata invece come “area a verde pubblico” [non segnalata come modifica];

Abitato di Sicina: scheda 7 [non oggetto di modifica] in cartografia è confermata la vigente previsione di “Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico di tipo E” (art.39.5) mentre nella scheda è indicato solo: “Ristrutturazione edilizia” senza alcun riferimento all’ampliamento volumetrico; scheda 12 [non oggetto di modifica] in cartografia è confermata la vigente previsione di “Risanamento conservativo” tuttavia nella scheda è indicata “Ristrutturazione edilizia”: da correggere; scheda 13 [non oggetto di modifica] sono state eliminate le “indicazioni progettuali” presenti nella scheda vigente (2013); scheda 14 [non oggetto di modifica] in cartografia è confermata la vigente previsione di “Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico di tipo A” mentre nella scheda è indicata “demolizione senza ricostruzione” e sono state modificate le “indicazioni progettuali” presenti nella scheda vigente (2013): da chiarire; scheda 20 [non oggetto di modifica] sono state eliminate le “indicazioni progettuali” presenti nella scheda vigente (2013); scheda 26 [non oggetto di modifica] confermata la vigente indicazione di “ampliamento volumetrico tipo C” mentre in cartografia è indicato art. 39.5 (ampliamento tipo E) da correggere;

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come evidenziato dalla progettista nel corso della conferenza di pianificazione, la variante al PRG di Valfloriana interessa l’edificato del centro storico del comune che, quasi unicum in Provincia di Trento, si compone di ben 11 nuclei diversi. L’edificato storico risulta strutturato in 11 nuclei di piccola estensione, il principale dei quali, Casatta, attestato a valle della Strada provinciale n. 71, gli altri si dispongono invece lungo la Strada provinciale n. 250 che, all’altezza dell’abitato di Casatta, si addentra all’interno del vasto territorio comunale di Valfloriana perlopiù interessato da vaste aree boscate.
Dal punto di vista della valenza dell’edificato di questi nuclei storici, si concorda con quanto evidenziato dagli estensori della variante, ovvero che il valore architettonico lo si può individuare negli edifici civili amministrativi e religiosi più rappresentativi. Il tessuto urbano è invece costantemente costituito da una edilizia minuta che in alcuni casi, nel corso degli ultimi decenni, è stata interessata da interventi edilizi che ne hanno probabilmente in parte snaturato gli originari assetti formali e costruttivi.
A fronte di questo valore complessivo dei nuclei storici del comune di Valfloriana, l’Amministrazione ha ritenuto necessario e opportuno agevolare la riqualificazione dell’edificato esistente.
Tale obiettivo è stato principalmente ottenuto adeguando la definizione della categoria della ristrutturazione edilizia alla normativa provinciale; dall’altro, modificando, per numerosi edifici, la categoria di intervento edilizio da risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia.
In sede di conferenza di pianificazione si è pertanto osservato – senza entrare nel merito delle singole schedature – che, generalmente, si concorda con l’individuazione della categoria della ristrutturazione edilizia per i vari edifici come contemplata dalla nuova schedatura dell’edificato della variante in esame.
E’ stato però altresì evidenziato che, su 151 schede, gli edifici soggetti alla categoria del risanamento rimarrebbero solamente in n° di 8, ovvero i più rappresentativi, mentre la quasi totalità del restante edificato sarebbe sottoposto alla categoria della ristrutturazione edilizia ricondotta alla definizione della normativa urbanistica provinciale.
A fronte di un così elevato numero di edifici soggetto a ristrutturazione, ovvero la quasi totalità dell’edificato degli 11 nuclei, è stata osservata la necessità di provvedere alla salvaguardia non tanto del singolo edificio schedato - di per sé comunque importante - bensì del valore di insieme rappresentato da questi 11 nuclei storici. Tale valore sembra ad esempio individuabile nel rapporto che ancora permane tra lo spazio pubblico/aperto e l’edificato, o tra l’immagine del compatto singolo nucleo rispetto al circostante territorio aperto, ovvero di rapporti che potrebbe venire meno,

o quantomeno in parte alterati, da una futura disinvolta attuazione della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.
Peraltro tale problematica risulta essere stata tenuta in conto dalla progettista della variante in quanto, all'interno della relazione illustrativa, si richiama che "spesso gli interventi sono stati fatti senza tener conto di un disegno complessivo ma, a seconda degli assetti proprietari e della sensibilità dei proprietari, si è intervenuto in modo differente "per piani" o "per porzioni" di edificio". Tale aspetto viene però evidenziato per giustificare il declassamento della categoria di intervento dell'edificio da risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia, anziché comportare una verifica di possibili nuove azioni da inserire all'interno della variante al fine di prevenire gli esiti dell'assenza di un "disegno complessivo".
A fronte di tali criticità, in conferenza è stato richiesto di valutare l'opportunità di introdurre - a livello di schedatura oppure di normativa di attuazione generale del PRG – ulteriori criteri di intervento nei centri storici, che possano integrare la norma vigente di cui all'art. 96 delle NTA relativamente alle prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi, finalizzati non tanto a definire una norma di intervento precisa ed univoca, ma a garantire una minima unitarietà, o visione compositiva complessiva, dei singoli nuclei urbani degli abitati di Valfloriana.
In tal senso, gli edifici soggetti a ristrutturazione dovrebbero poter conformare un assetto compositivo di carattere unitario (a livello delle coperture, delle fronti in fregio agli spazi pubblici o al contesto ambientale, dei materiali di finitura, ecc.), obiettivo che potrebbe essere perseguito nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione siano valutati in relazione alla cortina edilizia o del nucleo storico interessato. Allo stesso tempo è opportuno garantire che gli interventi siano altresì valutati contestualmente all'Art. 97 - Ambientazione degli interventi edilizi negli insediamenti storici delle NTA, in modo che, come evidenziato nella relazione illustrativa, sia agevolata "la valutazione del progetto da parte degli organi competenti (commissione edilizia o CPC) che deve valutare nell'insieme, caso per caso, il tipo di intervento proposto e il suo buon inserimento nel contesto del centro storico".
Del resto è stato sottolineato che la conferma della categoria del risanamento conservativo garantirebbe il recupero tipologico per quegli edifici che, nel corso degli ultimi decenni, sono stati almeno in parte alterati. Come per altri PRG a tal proposito si ribadisce che eventuali interventi di risanamento conservativo attuati in passato, per quanto alteranti, non dovrebbero in linea di principio giustificare la modifica della categoria di intervento da risanamento conservativo a ristrutturazione. Si richiede pertanto una valutazione in sede di adozione definitiva nel merito di tale considerazione.
Per quanto riguarda invece la demolizione senza ricostruzione degli edifici contraddistinti con la schede di intervento n.32, n.33, n.34 e n.11 previsto all'art. 19.3 delle NTA - Piano Attuativo a Fini Generali di iniziativa pubblica/privata – RU.03 CASATTA non si concorda con la loro definitiva sottrazione dall'edificato storico, in quanto si ritiene che il valore della memoria del nucleo storico non sia dissociabile dal valore di impianto ancora individuabile nelle mappe storiche.

Norme di attuazione
Per quanto riguarda le NTA, già oggetto di un recente aggiornamento alla LP 15/15, non si hanno particolari osservazioni da fare in considerazione dei contenuti della presente variante, fatta salva l'eventuale integrazione delle medesime in relazione a quanto sopra richiamato.

Schede edifici
Si chiede di verificare la motivazione sottesa al ricorso a "manutenzione ordinaria" e "manutenzione straordinaria" (M1 e M2) e a cosa corrisponda la categoria del PRG vigente, che nella sua legenda non presenta tali indicazioni. Nel rinnovo della schedatura va fatto riferimento alle categorie di intervento, a meno di situazioni specifiche e puntuali determinate da scelte di dettaglio.

Se vi sono differenze tra le categorie del piano in vigore e quelle promosse dalla presente variante, il Comune assicuri l'evidenza delle modifiche omogenea sul territorio, anche ai fini della pubblicità.

Analogo rilievo vale per la rappresentazione degli spazi aperti. Si chiede la verifica di corrispondenza della variante rispetto al PRG in vigore, con particolare riguardo alle voci di legenda (es. fronti da riqualificare della variante v.s. muri e recinzioni, recinzioni da riqualificare, ruderi, rinvii a prescrizioni delle schede).

Considerati i richiami ad ampliamenti della sede stradale riferiti ad accordi con l'Amministrazione (es. scheda n. 6, Pozza) si ricorda che gli accordi sono parte integranti delle varianti agli strumenti urbanistici. Le eventuali modifiche sono da rinviarsi ad una specifica futura variante e pertanto non è necessario ed opportuno dare indicazione anzitempo nelle schede.

Beni architettonici, beni archeologici

In data 15 novembre 2022, con nota prot. 782036 è pervenuto il parere della Soprintendenza per i Beni culturali, che evidenzia quanto segue.

" Per gli aspetti relativi ai beni architettonici
Negli elaborati cartografici non sono stati inseriti i beni sottoposti a vincolo diretto, indiretto e a verifica dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Si richiamano di seguito le varie tipologie di vincoli cui sono soggetti i beni culturali e la necessità che queste differenti fattispecie risultino dall'individuazione del corretto shape file con cui va definito il bene negli elaborati grafici, poiché da tale differente regime vincolistico deriva un iter specifico nell'autorizzazione dei lavori.

In cartografia vanno evidenziati con il codice shape "*Z301_P Vincolo diretto manufatti e sit*i" (poligonale) o "*Z320_N Vincolo diretto manufatto e sito*" (puntiforme) i manufatti che risultano direttamente vincolati o dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004; tale vincolo è annotato tavolarmente.

Ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni del *Codice* le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, la cui esecuzione risalga a più di settant'anni. Fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui allo stesso art. 12, tali beni sono soggetti alle disposizioni del *Codice* e tra queste, limitatamente agli interessi pianificatori, all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Soprintendente, di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004. Anche tali beni e quelli che negli anni hanno vista riconosciuta la "presenza di interesse" ai sensi dell'allora vigente art. 4 della L. 1 giugno 1939, n.1089 o dell'art. 5 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ovvero a provvedimenti assunti in base a previgente normativa in materia di beni culturali che non comportava l'obbligo della verifica e della trascrizione tavolare), possono essere evidenziati in cartografia con il codice shape "*Z318_N Singolo elemento storico culturale - non vincolato*" (puntiforme) o "*Z327_P Singolo elemento storico culturale - non vincolato poligonale*", a seconda che abbiano consistenza puntuale o areale. Alla luce di quanto sopra, va modificato, integrandolo, il comma 4. dell'*art. 34 – Restauro* delle NdA.

Sono inoltre soggette a specifiche disposizioni di tutela le *Cose* elencate all'art. 11, comma 1. lettera a) del D.Lgs. 42/2004, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni di cui al collegato art. 50, comma 1. *Distacco di beni culturali* ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita della cosa tutelata, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul manufatto si operino meri interventi conservativi e di restauro. In cartografia tali cose vanno evidenziate con il codice shape "*Z318_N Singolo elemento storico culturale - non vincolato*" (puntiforme) o "*Z327_P Singolo elemento storico culturale - non vincolato poligonale*", a seconda che abbiano consistenza puntuale o areale.

L'articolo 11 comma 1. alla lettera i) prevede analogamente che debba essere richiesta l'autorizzazione del Soprintendente di cui all'art. 50 comma 2. per il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché per la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia, la L. 7 marzo 2001, n. 78, *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.*

La L. 78/2001, tutela inoltre tutte le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la legge riconosce il valore storico e culturale delle vestigia, come elencate all'art. 1, comma 2, ne vieta l'alterazione e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
Per inserire correttamente la tipologia di vincolo culturale cui un bene è sottoposto ai sensi del suddetto *Codice* e la sua giusta consistenza, si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile visionare gli elementi vincolati direttamente dal portale geocartografico della Provincia autonoma di Trento (caricando le mappe tematiche "Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali", "Beni architettonici" e "Vincoli indiretti dei beni architettonici" all'interno del tema "Trentino cultura") e, interrogando il data base, è possibile risalire al tipo di vincolo e scaricare gli shape files.

Tutti gli interventi da eseguirsi sugli immobili tutelati, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004; è sbagliato il richiamo al "nulla osta", operato al comma 2. dell'*art. 44 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"* delle Norme d'Attuazione del PRG..

La presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015; il comma 6. dell'*art.39– Sopraelevazioni e ampliamenti* recita:(…) *Gli interventi previsti all'art. 105 della LP 4 agosto 2015, n.15 si considerano sempre ammessi anche in assenza di specifiche previsioni nelle schede di rilevazione degli edifici." A questo riguardo,* ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004 a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al *Codice* (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant'anni).

Nelle norme di Attuazione del PRG, laddove viene citata la *Soprintendenza*, si prega controllarne il nome, in quanto a decorrere dal 1 giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è "*Soprintendenza per i beni culturali"*, che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

La schedatura degli edifici tutelati deve riportare al punto *8 Vincoli* il tipo di vincolo cui l'immobile è sottoposto (se diretto, indiretto, implicito per bene pubblico con più di settanta anni, etc.), facendo riferimento al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio,* che ha sostituito tutte le altre normative precedenti; inoltre - se la schedatura riguarda un immobile che presenta ornamenti, decorazioni, elementi di pregio et cetera – la stessa deve richiamare esplicitamente anche l'art. 11 del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*
Vi sono poi le schede degli elementi di centro storico non vincolati direttamente, tipo le fontane, capitelli, lapidi su edifici etc.: sarebbe opportuno che nella sezione dedicata ai vincoli, apparisse se l'elemento è soggetto all'art. 11 e al combinato disposto art. 50 del *Codice* (con un richiamo agli articoli delle NdA che li trattano) se su proprietà privata o se, essendo su particelle di proprietà pubblica, tale elemento deve essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'adozione del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposto a revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.
Aree di proprietà pubblica
Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.
Aree a tutela 01
Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.
Aree a tutela 02
Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione

urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Scoperte fortuite
Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposte a revisione.(…)"

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Valfloriana, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

La seduta è chiusa alle ore 10.15

La Presidente della Conferenza
- arch. Elisa Coletti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AC/

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497010-7044
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web *www.urbanistica.provincia.tn.it*

AL COMUNE DI
VALFLORIANA

S013/2023/18.2.2-2022-110/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Valfloriana: Variante 2021 al Piano regolatore generale “revisione centri storici” del comune di Valfloriana. Rif.to delib. comm. n. 2 del 7 febbraio 2023 - adozione definitiva (prat. 2962).

Premessa

In data 19 luglio 2022, con deliberazione n. 1 del Commissario ad Acta, il Comune di Valfloriana ha adottato la presente variante al PRG avente per oggetto: “Piano Regolatore Generale - Variante 2021 - Revisione Centri Storici del Comune di Valfloriana”. Prima adozione”.
Lo scrivente Servizio in data 21 novembre 2022 ha trasmesso al Commissario ad Acta per il PRG del Comune di Valfloriana il verbale della Conferenza di pianificazione del 9 novembre 2022 tenuta ai sensi dell’art. 37 commi 5 e 6 della LP 15/2015.
Con deliberazione del Commissario ad Acta n.2 del 7 febbraio 2023 il Comune di Valfloriana ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di n.9 osservazioni pervenute durante la fase di deposito delle quali 4 risultano essere state accolte.
La variante in esame adottata in via definitiva ai fini dell’approvazione risulta essere stata trasmessa allo scrivente Servizio in data 8 febbraio 2023.
Con nota di data 16 febbraio 2023 risulta essere stata trasmessa dall’Amministrazione comunale una documentazione tecnica integrativa di quella precedentemente trasmessa.
Infine, in data 16 marzo 2023, lo scrivente Servizio ha comunicato al Commissario ad Acta e alla progettista della variante la necessità di provvedere alla consegna degli elaborati di piano, corredati dalle necessarie firme, attraverso le funzionalità previste dal processo di piano entro il nuovo sistema PRGDIGitali.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Con riferimento al piano urbanistico in oggetto, lo scrivente Servizio ha ritenuto di richiedere il parere di competenza al Servizio Geologico e Servizio Bacini Montani, in merito alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche del piano definitivamente adottato con le disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020.

Il **Servizio Geologico**, con parere trasmesso data 21 marzo 2023, esprime le seguenti valutazioni di merito.

"In riferimento alla Vostra nota prot. 144393 di data 21 febbraio 2023, vista la documentazione riferita al Piano in esame, per quanto riguarda gli ambiti di nostra stretta competenza, si sono valutati in particolare gli studi di compatibilità geologica elaborati dallo "Studio Zulberti" riferiti alle varianti n. 1 e n. 143.
Le due proposte di modifica prevedono la realizzazione di due nuove aree di parcheggio in località Pradel e in località Valle, che ricadono rispettivamente in penalità media P3 per crolli rocciosi e in parte in penalità media P3 per dissesti franosi.
Di seguito, pertanto, si riportano le nostre valutazioni di competenza.
In generale, come già illustrato per vie brevi al Geologo consulente, non si ritiene necessario nello studio, ai fini della compatibilità, la trascrizione "tal quale" dei testi allegati al documento di approvazione della Carta di Sintesi Geologica, ma si ritiene invece opportuno riportare – ed analizzare- solo le penalità e pericolosità pertinenti all'area in esame.
Gli studi di compatibilità a supporto di varianti urbanistiche, devono analizzare le penalità gravanti sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione "di progetto" rispetto a quella "vigente" con le criticità riscontrate, individuando se necessario idonee misure di mitigazione. Tali misure nella fase di pianificazione, possono configurarsi, talvolta, quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che comunque nella fase di pianificazione di una variante urbanistica, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla modifica urbanistica proposta.
La futura fase progettuale poi dovrà recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti sia a carattere costruttivo o gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni.
In particolare, si segnala quanto di seguito:

Variante n. 1 da "rudere" a "demolizione e realizzazione nuovo parcheggio".
Si rileva innanzitutto che le informazioni sulle caratteristiche del versante roccioso a monte del sito in esame risultano sommarie e di carattere essenzialmente qualitativo: manca l'analisi relativa ai crolli rocciosi e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione già presenti sul versante stesso. Non si ritiene adeguata, infatti, la considerazione da parte del consulente di "presupporre" (pag. 33), che la presenza delle opere di mitigazione ed il loro dimensionamento, sia garanzia di compatibilità per la variante 1, rimandando comunque alla fase progettuale la valutazione della funzionalità di suddette opere.
Si ritiene necessario, al contrario, che lo studio debba essere integrato già in questa fase dalle opportune valutazioni relative sia alle pareti rocciose potenzialmente sorgenti di crollo, sia all'ubicazione delle opere di mitigazione esistenti o da implementare, rispetto all'area in variante (anche tramite rappresentazione cartografica) e debba essere di conseguenza, supportato da una relazione specifica a firma di un tecnico abilitato che valuti l'efficacia e l'efficienza delle opere di mitigazione esistenti. Si chiede quindi che i contenuti dello studio siano rivisti ed approfonditi come sopra evidenziato, da valutare in una fase successiva della pianificazione. In assenza del suddetto aggiornamento ed integrazione si ritiene la variante non ammissibile per quanto di competenza.

Variante n. 143 inserimento di un nuovo parcheggio pubblico.
Si evidenzia, innanzitutto, che la penalità da incendi boschivi va trattata, qualora rilevata, in un apposito studio di compatibilità e redatta da figure consulenti competenti in materia forestale. Si chiede pertanto di stralciare questi contenuti dallo studio di compatibilità geologico. Per la penalità litogeomorfologica si ritiene che a fronte della considerazione riportata a pag. 35 cap. 6.1.1 sul miglioramento delle condizioni di stabilità della scarpata tramite un livellamento del terreno, manchino gli elementi che permettano di valutare l'effettivo vantaggio e le conseguenti motivazioni di compatibilità, dato il contesto morfologico e la pendenza sostenuta della scarpata stessa, sulla quale andrebbe a gravare la nuova infrastruttura. Ritenere che "possa essere sufficiente" (pag. 38) il consolidamento della scarpata, ai fini della compatibilità, non può essere ritenuto esaustivo, in quanto la compatibilità deve essere definita sulla base di precise analisi e valutazioni anche con riferimento alle tipologie di opere di stabilizzazione necessarie. Si chiede quindi che i contenuti dello studio siano rivisti ed approfonditi come sopra evidenziato, da valutare in una fase successiva della pianificazione. In assenza del suddetto aggiornamento si ritiene la variante non ammissibile per quanto di competenza. Infine, tra le nuove varianti cartografiche introdotte in

adozione definitiva, si segnala la n. 157 a Pradel: la nuova variante cartografica identifica un piccolo manufatto oggetto di ristrutturazione edilizia utilizzato a deposito attrezzi e legnaia, in un'area classificata a penalità P3 per crolli rocciosi. Considerando che non viene modificata la destinazione d'uso, si rimanda la verifica della pericolosità sopra indicata alla fase progettuale in caso di interventi sul manufatto stesso, ai sensi dell'art. 16 delle NdA della CSP".

Il **Servizio Bacini Montani**, con parere trasmesso data 14 marzo 2023, non rileva interferenze delle varianti proposte con la rete idrografica e con aree a penalità della Carta di Sintesi della pericolosità ad essa imputabili.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico si prende atto che le principali osservazioni esposte in sede di Conferenza di pianificazione dallo scrivente Servizio risultano essere state recepite oppure adeguatamente controdedotte. Si prende altresì atto che il numero degli edifici soggetti a risanamento conservativo non risultano nel numero particolarmente esiguo così come veniva individuato in sede di Conferenza di Pianificazione. Tuttavia il passaggio di categoria di edifici da risanamento conservativo a ristrutturazione rimane elevato. A fronte di tale variazione di categoria degli edifici attualmente soggetti a risanamento conservativo, si osserva che, in sede di adozione definitiva, risultano modificate le norme di attuazione, all'interno delle quali, nell'articolo riferito alla categoria della ristrutturazione edilizia, ovvero all'art. 36, si specifica che gli interventi, oltre alle normali previsioni previste per la ristrutturazione edilizia in conformità alle disposizioni contenute all'art.77 comma 1 lett. e) della LP 4 agosto 2015, n.15, debbono essere progettate in coerenza con l'Art.97 delle NTA. Quest'ultimo articolo, denominato "Ambientazione degli interventi edilizi negli insediamenti storici", con le ulteriori modifiche introdotte in sede di adozione definitiva, dovrebbe garantire un certo equilibrio e unitarietà negli interventi degli edifici soggetti a ristrutturazione e nella relativa valutazione di coerenza da parte dell'Amministrazione comunale. Si osserva tuttavia che anche all'interno dell'art. 97, dovrebbe essere richiamato un riferimento e/o approfondimento rispetto a quanto già contenuto nell'art. 36 delle stesse NTA, ovvero relativamente agli spostamenti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, "purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale". Inoltre, si dovrebbe valutare la necessità che gli interventi di ristrutturazione mantengano gli attuali allineamenti individuabili allo stato attuali nei diversi nuclei storici di Valfloriana. Per quanto attiene alle categorie di intervento previste in via generale per per gli edifici pertinenziali, ovvero principalmente piccole volumetrie addossate a un edificio principale che si suppongono generalmente adibite come garage o magazzino, riesaminate le schedature interessate, lo scrivente Servizio conferma che la categoria di intervento della manutenzione straordinaria prevista sembrerebbe troppo restrittiva. Va tenuto conto che tale categoria di intervento non consentirebbe una potenziale riqualificazione architettonica di tali edifici. Si prende tuttavia atto della volontà di conservare come in prima adozione tale categoria di intervento.

In sede di prima adozione si evidenziava che non risultava è rappresentato il centro storico isolato, nell'abitato di Casatta (p.ed. 727/1, p.ed.731, p.f. 3738/1 ecc.) presente nella vigente pianificazione (del.GP 1044 dd12/07/2019). Risulta ora individuato il perimetro ma non sono state individuate né le schede di censimento né la relativa categoria di intervento.

Si conferma quanto già segnalato in prima adozione che la scheda n.4 in località Casatta[non oggetto di modifica in cartografia – rimane infatti risanamento conservativo con art.39] non è riportata, nella scheda, l'indicazione cartografica di specifico rif. art.39 (risanamento conservativo con sopraelevazione).

Il manufatto speciale n.2 in località Casatta presente nella scheda, che in prima adozione non risultava indicato in cartografia, risulta ora inserito ma in posizione diversa rispetto alla scheda.

Rispetto alla scheda n.19 località Barcatta, si rileva che il riferimento normativa all'art. 39.3 non risulta leggibile in cartografia.

Per quanto attiene alla rappresentazione cartografica rispetto alla quale in prima adozione si richiedevano delucidazioni in merito agli spazi aperti del centro storico, che risultano distinti in due fattispecie in cartografia ma riconducibili ad un unico articolo (che non li richiama). Risulta quindi da verificare ai fini dell'approvazione della variante se l'unico articolo normativo a cui fanno riferimento gli spazi aperti del centro storico sia sufficiente ai fini della loro regolamentazione.

Si richiama inoltre che all’art 29 delle NTA relativamente agli edifici in stato di particolare degrado, non risulta più attuale il rinvio alle disposizioni previste dall' art. 121 della L.P. 01/2008. Infine, per quanto attiene al rinvio della possibilità di ampliamento volumetrico previsto dalla categoria della ristrutturazione di cui alla LP 15/2015 per gli edifici non soggetti alle tipologia di ampliamenti previsti dalle NTA, si ritiene che gli eventuali ampliamenti in sopraelevazione secondo tale articolo normativo siano resi ammissibili quando non superano l’altezza degli edifici contermini.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in adozione definitiva dal Comune di Valfloriana, si prospettano all’Amministrazione comunale la verifica dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee Guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497010-7044
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web *www.urbanistica.provincia.tn.it*

AL COMUNE DI
VALFLORIANA

S013/2022/18.2.2-2022-110/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Valfloriana: Variante 2021 al Piano regolatore generale “revisione centri storici” del comune di Valfloriana. Rif.to delib. comm. n. 2 del 7 febbraio 2023 - post-adozione definitiva (prat. 2962).

Con riferimento all’oggetto e alla documentazione tecnica pervenuta in data 31 maggio 2013 - in adeguamento alle indicazioni trasmesse dallo scrivente Servizio con nota di data 11 aprile 2023 - si comunica che lo scrivente Servizio ha ritenuto necessario richiedere il parere di competenza del Servizio Geologico che, con nota di data 18 luglio 2023, ha comunicato quanto segue.

“In riferimento alla Vostra nota prot. 459034 di data 13 giugno 2023, vista la documentazione integrativa riferita alla variante n. 1 del Piano in esame, si ritengono i contenuti esaustivi di quanto richiesto e la variante ammissibile per quanto di competenza, con la seguente prescrizione: le opere di mitigazione già presenti a protezione dell’abitato di Pradel dovranno essere oggetto di un Piano di manutenzione che ne garantisca nel tempo la loro funzionalità, così come anche indicato dallo stesso consulente geologo.
Tale prescrizione dovrà essere riportata nelle norme di Piano, con specifico riferimento normativo”.

Sulla base di quanto osservato dal Servizio Geologico, con la presente si richiede l’ integrazione delle Norme di Attuazione del PRG mediante la previsione di uno specifico riferimento normativo il cui contenuto preveda quanto richiamato, ovvero che “le opere di mitigazione già presenti a protezione dell’abitato di Pradel dovranno essere oggetto di un Piano di manutenzione che ne garantisca nel tempo la loro funzionalità”.

Allo stesso tempo si ritiene che dovrà essere aggiornata la relativa cartografia con l’individuazione dell’ambito individuato dallo specifico riferimento normativo appena sopra richiamato.

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG in adozione post-definitiva del Comune di Valfloriana, si prospettano all’Amministrazione comunale l’integrazione dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua definitiva approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DI VARIANTE VALFLORIANA 2962

Impronta	Nome Originale
V1 81EE3771F0804DA2655383A5E0F304CDA7DFCB6775F3589551315B2B098C92A6	STUDIO DI COMPATIBILITA.pdf.p7m.p7m
V1 2C2D7D501392E9854539CE294F179E3AD73775E778B969AF4C69DADBCD2047D6	VALLE II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 74D715C74D9B2484AB31FAF5D1EFBA3F5A2CDDAB80B4573DA8D4F0F1D39D8FED	SICINA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 8E3F1D935A04E0E913CE4F40BC5FD1867419C2FF44E201C52984ABCA93177A93	SCHEDE DI RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
V1 0C841152214F5177558ED538B6FA90A658C47E23FA9680822E0F5E34F755E8A6	PRADEL II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 7DAA79C2434A113494897DE0A9398A136D95CB276C12292CF41162122CC62C0D	POZZA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 C0F635547256E4A32438A5797FFA0C399021D694CDE1DEA9BF2EABCB643EE18D	PISTAGNA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 7F68CE03238C12739E8E55526E06925BD730A1178CD483FB01A56B95758050DC	PALU II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 CE5105F784B2CD25816B2E2B50AA3E3151CA9F79F2F8924DDB076ECEC8622D68	MONTALBIANO II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 CA006FF059EE46CD937939B98EC24E79368AB5299642C9B76853E2827B5B4E71	DORA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 63F91ABDF9393B9F14F76850427B68E60F80623CDB3865158ED7764BCC2405A6	CASATTA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 4D7403A462179728166148B122C578CB925F18D81EFA25463ACCD777E6E426B9	CASANOVA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 60E8827E582DB41511028DDFAE5D4E334B8E57D985BA3EF1476882DFD15F8798	BARCATTA II ADOZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 EC908668CD2E108B2F2E4DEB4D59219AB73B7E6503E6555D3B9188F38BD11ECD	Tavola_RaffrontoCentroStorico_8.pdf.p7m.p7m
V1 9FB0889414254E2B84CB2477802048D78C7048B016EFD83B05A2B16E709AA5D6	Tavola_RaffrontoCentroStorico_7.pdf.p7m.p7m
V1 BFE46C01DC93C90B0578DCF9509B64346DFD88C41C6905A820DB29ABE04CCA11	Tavola_RaffrontoCentroStorico_6.pdf.p7m.p7m
V1 D9AB73CB3E6438D50C322252DAB60751047A7A093A1C8061BC42A6675343D90A	Tavola_RaffrontoCentroStorico_5.pdf.p7m.p7m
V1 4627048D3ABC1E138A02F218432975C2F4784A58BB996E6E6FDEFA0AAF02C39D	Tavola_RaffrontoCentroStorico_4.pdf.p7m.p7m
V1 0627C8FD696F6ABA09277CE0CD10C69F5D1A44DC9DD6F54633381C55C7AE3406	Tavola_RaffrontoCentroStorico_3.pdf.p7m.p7m
V1 39192C0C54F8372E30EFFD301BD918E60C2F1CB8302A63E1E86C6027F3F735C0	Tavola_RaffrontoCentroStorico_2.pdf.p7m.p7m
V1 285E6EB65DE0DB45CC62FB53791DF2103CB3A3A88F93B01B447080CBA664EBDB	Tavola_RaffrontoCentroStorico_1.pdf.p7m.p7m
V1 80D61EFB1FE8D058D2E37B893E4E2F715F1971D68B752DBEB8F767A72DC001FA	Tavola_CSP_8.pdf.p7m.p7m
V1 C31E3E1E571121E8F2D6332C62879BE1779292FA15D834482BDAE835BC869FFF	Tavola_CSP_7.pdf.p7m.p7m
V1 D81B09C69C44A5AEE83D179AA34790A9B9C4154B057FD9B80FC07B0D73D1472F	Tavola_CSP_6.pdf.p7m.p7m
V1 69FC533C52D13B4426B4D185B6E67CAF846375B57331CE37AFD584572EF2CB13	Tavola_CSP_5.pdf.p7m.p7m

V1 8D6F5874BCF0D71D9F6A23CCB8B8AAF87826BD80E2ED546DDB04737A094E4821	Tavola_CSP_4.pdf.p7m.p7m
V1 DC0749EE28D6AEB1E16407744E8EC02949940C879375EC71185542001DCDCA60	Tavola_CSP_3.pdf.p7m.p7m
V1 317B50E815368D606E04FCBE437B5B2BD126D501308570C878E1F2B0CF707935	Tavola_CSP_2.pdf.p7m.p7m
V1 69DED717E80C200079690361C7F3A9AED1511DE22BA478F3680493EC8AC91525	Tavola_CSP_1.pdf.p7m.p7m
V1 4D8329FDFA21306D11C463F97D7980A059F0E2532A91E670BEA9C389E210DA28	Tavola_CentroStorico_8.pdf.p7m.p7m
V1 D62A87D3C7B65DFDE9AB7FCEA669A6FC39E356810F5F8DF79CF6E6A825967AA1	Tavola_CentroStorico_7.pdf.p7m.p7m
V1 99E86BE36730BA9DF025E8B490756A38F773AE0E15FAD897D331FE45442C3256	Tavola_CentroStorico_6.pdf.p7m.p7m
V1 5C2B445643BC9B0C9C458E833AA691ECB95D65DE3357DB572CE6B73325E22C3B	Tavola_CentroStorico_5.pdf.p7m.p7m
V1 FD32F64E18F6514F75A9996D69B5F3449F55D146BD0FCB4AF73F067E32BD953D	Tavola_CentroStorico_4.pdf.p7m.p7m
V1 ED4296B677BFAA755942255DE880D5DDF37B8A78BEE6871BF0E08CA52B841E90	Tavola_CentroStorico_3.pdf.p7m.p7m
V1 A2D2EE831EA5CD4DA5A996B669D93117AE174D450D9B4ECD341B722765302BAA	Tavola_CentroStorico_2.pdf.p7m.p7m
V1 01E9EEF7D4AC84FDEF5CDD6AE1F3DFCD61772E51B983010CA83F17DFC5D58795	Tavola_CentroStorico_1.pdf.p7m.p7m
V1 BEE1BB549D4A6BFAD9C1C546ECDEC981768D9228833504CC61D7E4523D80F93A	RELAZIONE GP.pdf.p7m.p7m
V1 1A790D41A33946F676AD1CB159D5BFA44D543A24A8D65CC2115AABC053BA82EA	NTA_RAFFRONTO x GP.pdf.p7m.p7m
V1 EE25EEC10A08DB559EFAD1D2DD50CA8C49B9A22EBB2BEF6B0258CC0EECB5BE2B	NTA_FINALI x GP.pdf.p7m.p7m
V1 906131DEC7A03C7C7F91D89B95AC19E9DBAA7420F07AC9A0CA2BFB494E6DC3D3	ALLEGATO RELAZIONE - ELENCO VARIANTI GP.pdf.p7m.p7m
V1 FE77F9FF9B6B296A0D1A4527B8471E3BF8722CB299E47B1EF2CF4587A603A739	legenda.pdf.p7m.p7m